

## V

(Avvisi)

## PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

## CORTE DI GIUSTIZIA

**Impugnazione proposta il 27 maggio 2010 dalla Sistemul electronic de arhivare, criptare și indexare digitalizată Srl (Seacid) avverso l'ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) 16 marzo 2010, causa T-530/09, Sistemul electronic de arhivare, criptare și indexare digitalizată Srl (Seacid)/Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea**

(Causa C-266/10 P)

(2011/C 72/02)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* Sistemul electronic de arhivare, criptare și indexare digitalizată Srl (Seacid) (rappresentante: avv. N.O. Curelea)

*Altre parti nel procedimento:* Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

Con ordinanza 22 ottobre 2010, la Corte di giustizia (Settima sezione) ha dichiarato l'impugnazione irricevibile.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 23 novembre 2010 — Deutsches Weintor eG/Land Rheinland-Pfalz**

(Causa C-544/10)

(2011/C 72/03)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Bundesverwaltungsgericht

**Parti**

*Ricorrente:* Deutsches Weintor eG

*Resistente:* Land Rheinland-Pfalz

**Questioni pregiudiziali**

1) Se la valenza per la salute di un'indicazione ai sensi dell'art. 4, n. 3, primo periodo, in combinato disposto con l'art. 2, n. 2, punto 5, o dell'art. 10, n. 3, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 2006, n. 1924, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari <sup>(1)</sup>, da ultimo modificato dal regolamento (UE) della Commissione 9 febbraio 2010, n. 116 <sup>(2)</sup>, richieda un effetto nutrizionale o fisiologico benefico finalizzato ad un miglioramento costante dello stato fisico o se sia sufficiente anche un effetto temporaneo, ossia limitato al periodo dell'assunzione e della digestione dell'alimento.

2) Nel caso in cui la mera affermazione di un effetto temporaneo benefico possa avere una valenza per la salute:

se, per asserire che un siffatto effetto sia fondato sull'assenza o sul contenuto ridotto di una sostanza ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), e del quindicesimo «considerando» del regolamento, sia sufficiente che con tale indicazione si sostenga semplicemente che un effetto, solitamente prodotto da alimenti di questo tipo e spesso percepito come negativo, sia ridotto nel caso concreto.

3) Nel caso in cui la questione n. 2 sia risolta affermativamente:

se sia compatibile con l'art. 6, n. 1, primo comma, del Trattato sull'Unione europea, nella versione del 13 dicembre 2007, in combinato disposto con l'art. 15, n. 1 (libertà professionale) e l'art. 16 (libertà d'impresa) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella versione del 12 dicembre 2007 <sup>(3)</sup>, vietare, senza eccezione alcuna, ad un produttore o a un distributore di vini la pubblicità recante un'indicazione sulla salute del tipo qui in esame, anche ove tale indicazione sia veritiera.

<sup>(1)</sup> GU L 404, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GU L 37, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU C 303, pag. 1.